

9 febbraio 2021



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

Accordo UE-Regno Unito

Origine, procedure e attestazione

Dott.ssa Paola Paliano

L'ACCORDO UE-REGNO UNITO

Il 1° gennaio 2021, è entrato in vigore l'accordo di libero scambio tra Unione europea e Regno Unito.

Questo prevede tre pilastri principali: 1) un accordo di libero scambio con un nuovo partenariato economico e sociale con il Regno Unito; 2) un nuovo partenariato per la sicurezza dei nostri cittadini; 3) un accordo orizzontale in materia di governance con un quadro che resiste alla prova del tempo.

Il testo ufficiale dell'accordo è stato pubblicato il 31 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione.

Di particolare interesse è il portale dedicato all'accesso al mercato predisposto dalla Commissione - <https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/>

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Disposizioni generali
- Norme specifiche per prodotto
- Procedure

- Stabilire criteri di origine per l'accesso preferenziale al mercato

- Solamente le merci “originarie” dell'UE e del Regno unito possono beneficiare di un trattamento preferenziale

ELEMENTI CHIAVE:

Regole generali moderne e favorevoli alle imprese, che consentono il cumulo bilaterale [completo].

Nessun cumulo con paesi terzi.

Il commercio che facilita norme specifiche per prodotto in linea con la più moderna piattaforma dell'UE per le regole di origine negli ALS, con alcuni adattamenti per riflettere gli sviluppi tecnologici.

Moderne procedure per l'attestazione dell'origine e la dichiarazione della preferenza

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

CAPO 2 – SEZIONE 1 REGOLE DI ORIGINE

DALL'ARTICOLO ORIG.1 ALL'ARTICOLO ORIG.31

ALLEGATO ORIG-1:

- note introduttive alle regole di origine specifiche per prodotto
- Valore massimo dei materiali non originari
- Definizioni sui processi di lavorazione
- Tolleranze

ALLEGATO ORIG-2:

Regole specifiche per prodotto: riguardano la modifica della classificazione tariffaria, i processi di produzione, il valore o peso massimo dei materiali non originari utilizzati e altre prescrizioni che prevedono il conferimento dell'origine

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

Le regole di origine

Al fine dell'applicazione del trattamento tariffario (art. ORIG. 3 prescrizioni generali) sono considerati originari i seguenti prodotti:

- a) I prodotti interamente ottenuti o fabbricati in base alle definizioni dettate dall'art. ORIG 5;
- b) I prodotti fabbricati in una parte esclusivamente a partire da materiali originari di tale parte;
- c) I prodotti fabbricati in una parte incorporando materiali non originari purché soddisfino le prescrizioni di cui all'allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto)

2. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella produzione di tale prodotto non sono considerati non originari quando tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

Le regole previste dall'allegato ORIG-2 (Regole di origine specifiche per prodotto)

Le regole previste nell'All.ORIG-2 possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

- **CAMBIO DI CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA:**

- CC → cambio di capitolo
- CTH → cambio di voce doganale
- CTHS → cambio di sottovoce doganale

- **REGOLE SUL VALORE**

MaxNom → il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale, rispetto al prezzo (EXW) franco fabbrica del prodotto

VNM → si intende il valore dei materiali non originari utilizzati nella produzione del prodotto che ne costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto ed altre spese

- **LAVORAZIONI SPECIFICHE**

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Lavorazioni o trasformazioni insufficienti art. ORIG - 7

Un prodotto non può essere considerato originario di una parte se la produzione del prodotto in tale parte consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari. Tra queste rientrano:

- a) operazioni di conservazione il cui unico scopo è assicurare che il prodotto rimanga in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) i cambiamenti di imballaggio;
- c) la scomposizione o la composizione di confezioni;
- d) il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- e) la stiratura o la pressatura di prodotti e manufatti tessili;
- f) le semplici operazioni di pittura o lucidatura;

...

Il par. 2 dello stesso articolo precisa cosa debba intendersi per operazione «semplice»: quando non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente fabbricati o installati per la sua esecuzione

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Cumulo dell'origine art. ORIG -4

CUMULO BILATERALE TOTALE ai fini dell'attribuzione dell'origine:

- 1 Un prodotto originario di una parte è considerato originario dell'altra parte se è utilizzato come materiale nella produzione di un altro prodotto di tale parte
- 2 La produzione (cumulo delle lavorazioni) effettuata in una parte con materiale non originario può essere presa in considerazione per determinare se un prodotto sia originario dell'altra parte
- 3 I primi due punti non si applicano se la produzione effettuata nell'altra parte non va al di là delle operazioni ORIG-7 (produzione insufficiente)
- 4 Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine ORIG- 18 (richiesta di trattamento tariffario preferenziale) per un prodotto di cui al punto 2, ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore (all. ORIG 3) o un documento equivalente contenente le stesse informazioni che descrivono i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Piccole spedizioni ORIG. 23

Le piccole spedizioni sono esentate dall'obbligo di disporre di una attestazione di origine.

Per qualificarsi come «piccola spedizione» il valore totale della merce non deve superare euro 500 se trattasi di prodotti inviati in piccoli pacchi e euro 1.200 nel caso di prodotti contenuti all'interno del bagaglio personale del viaggiatore.

L'accordo non contiene alcuna deroga o misura transitoria che esenti dall'obbligo di disporre della documentazione necessaria per attestare l'origine e quindi beneficiare del trattamento preferenziale.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- La Tolleranza art. ORIG - 6

L'art. ORIG-6 prevede che se un prodotto non soddisfa le prescrizioni di cui all'All.ORIG 2 (regole di origine specifiche per prodotto) perché nella sua produzione è utilizzato un materiale non originario, tale prodotto è comunque considerato originario di una parte purché:

- a) Il peso totale dei materiali non originari utilizzati nella produzione dei prodotti classificati nei cap. 2 e da 4 a 24 SA, diversi dai prodotti della pesca (CAP16), non superi il 15% del peso del prodotto;
- b) Il valore totale dei materiali non originari per tutti gli altri prodotti, ad eccezione dei prodotti classificati nei cap. da 50 a 63 SA non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; o
- c) Per un prodotto classificato nei cap. da 50 a 63 SA, si applichino le tolleranze stabilite nelle note 7 e 8 dell'All. ORIG - 1 (regole specifiche per prodotto)

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Sezione 2 Procedure di origine
- Art.ORIG - 18 Richiesta del trattamento tariffario preferenziale

La parte importatrice accorda, all'importazione, il trattamento tariffario preferenziale a un prodotto originario dell'altra parte sulla base di una richiesta di trattamento tariffario preferenziale da parte dell'importatore. L'importatore è responsabile della correttezza di tale richiesta e della sua conformità alla norma.

Una richiesta di trattamento tariffario preferenziale è basata su uno dei seguenti elementi:

- a) un'attestazione di origine, rilasciata dall'esportatore, in cui il prodotto è dichiarato originario, o
- b) La conoscenza del carattere originario del prodotto da parte dell'importatore

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Sezione 2 Procedure di origine
- Art.ORIG - 18 Richiesta del trattamento tariffario preferenziale

ATTESTAZIONE DELL'ORIGINE

VALIDITA': 12 MESI O (UK) FINO A 24 MESI

ESPORTATORE DELL'UE
REX > 6.000 €
NO REX < 6.000 €

ESPORTATORE UK
GB EORI N°

L'ESPORTATORE HA TUTTE LE
INFORMAZIONI ATTE A
DIMOSTRARE IL CARATTERE
ORIGINARIO DELLE MERCI

CONOSCENZA DELL'IMPORTATORE

L'IMPORTATORE
DISPONE DI TUTTE LE
INFORMAZIONI ATTE A
DIMOSTRARE IL
CARATTERE ORIGINARIO
DELLE MERCI E A
SODDISFARE ALTRE
RICHIESTE

SE PRIMA DI RICHIEDERE IL
TRATTAMENTO
PREFERENZIALE,
L'IMPORTATORE SA CHE NON
SARA' IN GRADO DI OTTENERE
LE INFORMAZIONI POICHE'
L'ESPORTATORE LE RITIENE
RISERVATE, QUEST'ULTIMO PUO'
FORNIRE UN'ATTESTAZIONE DI
ORIGINE

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

L'attestazione dell'origine: All. ORIG-4

(Periodo: dal _____ al _____ ⁽¹⁾)

L'esportatore dei prodotti contemplati nel presente documento (n. di riferimento dell'esportatore ... ⁽²⁾)
dichiara che, eccetto nei casi chiaramente indicati, tali prodotti sono di ... ⁽³⁾ origine preferenziale.

..... ⁽⁴⁾

(Luogo e data)

.....

(Nome dell'esportatore)

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

L'attestazione di origine per spedizioni multiple. All. ORIG -4

- 1 - Se l'attestazione di origine è compilata per spedizioni multiple di prodotti originari identici ai sensi dell'articolo ORIG.19 (Attestazione di origine) del presente accordo, indicare il periodo di applicazione della dichiarazione di origine. Tale periodo non deve superare i 12 mesi. Tutte le importazioni del prodotto devono essere effettuate entro il periodo indicato. Questo campo può essere lasciato in bianco.
- 2 - Indicare il numero di riferimento che identifica l'esportatore. Per l'esportatore dell'Unione tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione (REX). Per l'esportatore del Regno Unito tale numero è attribuito a norma delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel Regno Unito (EORI) . Se all'esportatore non è stato assegnato un numero, il campo può essere lasciato in bianco.
- 3 - Indicare l'origine del prodotto: il Regno Unito o l'Unione.
- 4 - Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

L'attestazione dell'origine: All. ORIG-4

E' rilasciata dall'esportatore utilizzando la formulazione contenuta nell'accordo (All.ORIG 4)
Per "esportatore" si intende una persona, ubicata in una Parte, che esporta o produce il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine conformemente alle prescrizioni delle disposizioni legislative e regolamentari di tale Parte (ORIG.2 definizioni).

L'attestazione (valida 12 mesi o al max 24) va apposta sulla fattura o su qualsiasi altro documento che descriva le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione (es. packing list, bill of lading, delivery note). Si può applicare ad 1 o più prodotti o per spedizioni multiple.

Gli importatori dell'UE possono richiedere retroattivamente il trattamento preferenziale fino a 3 anni dopo l'importazione. L'importatore deve però possedere un'attestazione di origine per poterne beneficiare.

Sull'attestazione non è richiesta la firma bensì il nome stampato dell'esportatore.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

Il numero di riferimento dell'esportatore da indicare nell'attestazione di origine

Se la spedizione è di valore superiore a 6.000 € gli esportatori UE devono essere muniti di un numero di iscrizione al sistema REX. Tale numero andrà riportato nell'attestazione di origine.

L'esportatore dell'UE potrà regolarizzare la sua posizione REX entro i primi 6 mesi del 2021 e una volta registrato potrà retroattivamente richiedere la preferenza.

Per spedizioni di valore non superiore a 6.000 euro non occorre l'iscrizione al REX e lo spazio dedicato al numero di riferimento dell'esportatore, nell'attestazione di origine, andrà lasciato in bianco.

Per l'esportatore del Regno Unito questo numero corrisponde con il codice EORI che verrà inserito indipendentemente dal valore della spedizione.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

REX: modalità di richiesta

Sistema adottato dal 1° gennaio 2017 (REG.UE 2447/2015) utilizzato per la certificazione dell'origine (Canada/Giappone/UK) oltre che per SPG. La registrazione è unica e il numero può essere utilizzato per tutti gli accordi che lo prevedono.

Semplifica le procedure doganali di esportazione consentendo agli esportatori registrati di certificare l'origine preferenziale con una dichiarazione su fattura o su altro documento commerciale.

Modalità:

- presentazione istanza all'ufficio territorialmente competente (all.22-06 del Reg 2447/2015)
- Dal 25 gennaio 2021 presentazione elettronica attraverso l'accesso al portale REX (EU CTP)

È necessario essere in possesso del codice EORI e in possesso di una autorizzazione (vedi Circ. 4/2021)

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

Dichiarazione del fornitore. All.ORIG-3 appendice 1

Un esportatore, per compilare l'attestazione di origine (art. ORIG-18 Cumulo- Richiesta di trattamento tariffario preferenziale) ottiene dal fornitore una dichiarazione del fornitore di cui All.ORIG-3 (dichiarazione del fornitore) o un documento equivalente contenente le stesse informazioni, che descriva i materiali non originari in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l'identificazione. Va allegata alla documentazione

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, dichiaro che:

1. per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			

2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di [indicare il nome della parte interessata]

Il sottoscritto si impegna a presentare ulteriori documenti giustificativi eventualmente richiesti.

..... (Luogo e data)

.....(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)

..... (Firma)(6)

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

Dichiarazione del fornitore. All.ORIG-3 appendice 2

Il fornitore che rifornisce regolarmente un cliente di prodotti in modo costante e per un lungo periodo può presentare una «dichiarazione a lungo termine del fornitore» valida anche per le successive spedizioni.

Di solito questa ha una durata massima di 2 anni ma può essere accettata per periodi più lunghi.

I prodotti devono essere sufficientemente dettagliati e il fornitore deve essere grado di fornire i documenti atti a comprovare l'esattezza di quanto dichiarato.

La dichiarazione può essere firmata, anziché in originale, elettronicamente o attraverso un'immagine scansionata

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

Io sottoscritto, fornitore dei prodotti contemplati nel documento allegato, che vengono regolarmente forniti a⁽⁴⁾, dichiaro che:

1. per produrre i prodotti sono stati utilizzati in [indicare il nome della parte interessata] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della parte interessata]:

Designazione dei prodotti forniti ⁽¹⁾	Designazione dei materiali non originari utilizzati	Voce SA dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾	Valore dei materiali non originari utilizzati ⁽²⁾⁽³⁾
Valore totale			

2. Tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della parte interessata] per produrre questi prodotti sono originari di una parte [indicare il nome della parte interessata]

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di detti prodotti

da a (5)

Mi impegno ad informare immediatamente (4) qualora la dichiarazione cessi di essere valida.

..... (Luogo e data)
.....(Nome e qualifica del sottoscritto, nome e indirizzo della società)
..... (Firma)(6)

Note

(1) Se la fattura o altro documento a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a diversi tipi di prodotti o a prodotti nei quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerli.

(2) Le informazioni richieste devono essere fornite solo se necessario.

Dichiarazione
del fornitore a
lungo termine
All.ORIG-3
appendice 2

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- La conoscenza dell'importatore

E' una prova dell'origine alternativa alla dichiarazione su fattura.

L'importatore dovrà rendere all'autorità doganale le informazioni necessarie ai fini del riconoscimento dell'origine dei prodotti.

Le informazioni che potranno essere richieste sono quelle previste di norma (classificazione tariffaria, descrizione del processo produttivo, descrizione dei materiali impiegati, ecc), l'autorità doganale potrà comunque chiedere all'importatore informazioni supplementari per la verifica del carattere originario delle merci.

L'utilizzo di tale prova di origine impone all'esportatore di dover fornire al suo acquirente/importatore tutte le informazioni che questi dovrà a sua volta riportare all'autorità doganale della parte importatrice.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- La conoscenza dell'importatore – informazioni supplementari

Se l'importatore si serve di tale strumento per attestare l'origine deve essere sicuro di disporre di tutte le informazioni che dimostrino che il prodotto è originario e soddisfa i requisiti ORIG- 21.

I controlli delle autorità doganali delle due parti non prevedono la cooperazione amministrativa pertanto se l'importatore non dispone di dette informazioni dovrà pagare i dazi dovuti. Allo stesso modo detta prova non permette di agire retroattivamente per il recupero dei dazi in quanto tale possibilità è ammessa solo nel caso in cui l'esportatore aveva presentato la richiesta di trattamento preferenziale (attestazione dell'origine).

L'autorità doganale della parte importatrice può richiedere all'importatore informazioni supplementari sia per verificare il carattere originario del prodotto che per richiedere specifica documentazione

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- La cooperazione amministrativa. Art. ORIG - 25

Le parti cooperano, tramite le rispettive autorità doganali, nel verificare se un prodotto sia originario e conforme alle prescrizioni previste.

Se la richiesta di trattamento tariffario preferenziale era basata su un'attestazione di origine, dopo aver richiesto le informazioni Art.ORIG.24 (Verifica), e sulla base della risposta pervenuta dall'importatore, l'autorità doganale della parte importatrice se ritiene siano necessarie informazioni supplementari, può richiederle anche all'autorità doganale della parte esportatrice - entro due anni dall'importazione dei prodotti o dal momento in cui è presentata la richiesta a norma dell'articolo ORIG.18 bis (Termine per la richiesta di trattamento tariffario preferenziale)-

- attestazione di origine- il nome dell'esportatore- qualsiasi documento pertinente- ecc

L'autorità doganale della parte esportatrice non fornisce informazioni se ritenute riservate.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- La cooperazione amministrativa. Art. ORIG - 26

Detto articolo indica dettagliatamente i casi in cui il trattamento tariffario preferenziale può essere negato, tali casi possono essere così sintetizzati:

- Se entro 3 mesi dalla richiesta di informazioni queste non sono state fornite;
- Se le informazioni fornite, entro i 3 mesi, sono insufficienti a confermare che il prodotto è originario (solo per il caso di utilizzo della conoscenza dell'importatore);
- Se entro 3 mesi dalla data di una richiesta di informazioni supplementari (ORIG-24) l'importatore non ha risposto o le informazioni risultano insufficienti.
- In caso di cooperazione amministrativa (ORIG-25) se entro 10 mesi le informazioni non sono state fornite o sono insufficienti.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Regole specifiche per prodotto: allegato Orig. 2

Con queste regole si cerca di creare un sistema uniforme che tiene conto degli sviluppi tecnologici previsti negli ultimi Accordi di Libero Scambio e degli innumerevoli interessi economici.

Le imprese che intendono beneficiare delle preferenze tariffarie previste dall'Accordo saranno tenute a rispettare le regole previste nell'allegato Orig. 2 che definisce le regole specifiche per i singoli prodotti che si intendono esportare verso il Regno Unito.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Regole specifiche per prodotto: I PRODOTTI CASEARI un esempio....

PRODOTTI CASEARI		
	Provolone con un tenore di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse > 47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione)	126,00 GBP / 100kg
	Grana Padano e Parmigiano Reggiano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse <= 47% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla lavorazione)	157,00 GBP/100kg
	Gorgonzola	117,00 GBP / 100 kg
	Formaggio a venature blu e altri formaggi contenenti vene prodotti da "Penicillium roqueforti" (escl. Roquefort e gorgonzola)	117,00 GBP / 100 kg
	Asiago, Caciocavallo, Montasio e Ragusano, con un contenuto di grassi in peso <= 40% e un contenuto di acqua, in peso, di materie non grasse > 47% ma <= 72% (escl. Grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	126,00 GBP / 100 kg
	Formaggio di latte di pecora o bufalo, in recipienti contenenti salamoia o in bottiglie di pelle di pecora o di capra (escl. Feta)	126,00 GBP/100kg
	Taro "Colocasia spp.", Fresco, refrigerato, congelato o essiccato, anche tagliato a fette o sotto forma di pellet	7,90 GBP / 100 kg
	Mozzarella fresca, anche in un liquido, con contenuto di grassi, in peso, <= 40%	154,00 GBP/100kg
	Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella)	154,00 GBP/100kg
	Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, <= 40% (esclusa la mozzarella)	154,00 GBP/100kg
	Formaggio fresco "formaggio non stagionato o non stagionato", incl. formaggio di siero di latte e cagliata con tenore di grassi, in peso, > 40%	185,00 GBP / 100 kg
	Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da "Penicillium roqueforti" e formaggio grattugiato o in polvere)	139,00 GBP / 100 kg
	Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, nella cui fabbricazione non sono stati utilizzati formaggi diversi da Emmentaler, Gruyère e Appenzell e che possono contenere, in aggiunta, formaggio di erbe glaronesi "noto come Schabziger"; condizionato per la vendita al minuto, con tenore di grasso, in peso, in materia secca <= 56%	121,00 GBP / 100 kg
	Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di grassi, in peso, nella sostanza secca <= 48% (escl. Le miscele di formaggi trasformate a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza l'aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, messi in vendita al dettaglio)	116,00 GBP / 100 kg
	Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, <= 36% e con un tenore di grassi, in peso, nella sostanza secca > 48% (escl. Miscele di formaggi lavorate a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza l'aggiunta del formaggio alle erbe Glarus noto come Schabziger, condizionati per la vendita al minuto, con un tenore di grassi in peso nella sostanza secca <= 56%)	121,00 GBP/100kg
	Formaggio fuso, non grattugiato o in polvere, con un tenore di grassi, in peso, > 36% (escl. Miscele di formaggio fuso a base di Emmentaler, Gruyère e Appenzell, con o senza aggiunta di formaggio Glarus alle erbe noto come Schabziger, presentato per commercio al dettaglio, con tenore di grasso, in peso, in sostanza secca <= 56%)	179,00 GBP / 100 kg
	Formaggio destinato alla trasformazione (escl. Formaggi freschi, incl. Formaggio di siero di latte, cagliata, formaggio fuso, formaggio a vena blu e altri formaggi contenenti vene prodotte da "Penicillium roqueforti" e formaggio grattugiato o in polvere):	139,00 GBP / 100 kg
	Formaggio con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa <= 47%	157,00 GBP / 100 kg
	Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa > 47% ma <= 52%	126,00 GBP/100kg
	Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa > 52% ma <= 62%	126,00 GBP/100kg
	Formaggio, con tenore di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa > 62% ma <= 72%	126,00 GBP/100kg
	Formaggio, con contenuto di grassi in peso <= 40% e contenuto di acqua, in peso, di materia non grassa > 72%	154,00 GBP / 100 kg
	Formaggio con contenuto di grassi in peso > 40%, n.s.	185,00 GBP / 100 kg

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

- Regole specifiche per prodotto: allegato Orig. 2

CAPITOLO 4 DELLA NOMENCLATURA COMBINATA

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove.

Capo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
04.01-04.10	Produzione in cui: - tutti i materiali del capo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e - il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20 % del peso del prodotto.

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

Regole specifiche per prodotto per l'acquisizione dell'origine per le merci del capitolo 4

Affinché dette merci possano acquisire lo «status» originario preferenziale devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a) Tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti;
- a) Il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 20% del peso del prodotto;

Dove alla voce 17.01 sono classificati gli zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido e alla voce 1702 sono ricompresi gli altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio

L'ORIGINE DELLE MERCI NELL'ACCORDO UE-UK

La banca dati TARIC è aggiornata (situazione all'importazione)

Dal 1° gennaio 2021 la banca dati TARIC riporta tutte le modifiche che scaturiscono dall'uscita del Regno Unito dall'UE pertanto, all'importazione, le merci originarie della Gran Bretagna (GB) possono beneficiare delle misure preferenziali in linea con quanto previsto dall'accordo.

Il codice da utilizzare per le dichiarazioni di origine (da inserire nella casella 44 del DAU) è U116. Per servirsi, come mezzo di attestazione dell'origine, della conoscenza dell'importatore il codice da utilizzare è U117, mentre U118 deve essere utilizzato per le dichiarazioni di origine da riferirsi a più spedizioni di prodotti identici.

Maggiori informazioni sulla TARIC possono essere reperite al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation

NORMATIVA UNIONALE: Certificati VI-1 (Reg.UE 273/2018)

Misure sanitarie e fitosanitarie

L'accordo non modifica le regole SPS (misure sanitarie e fitosanitarie previste dal WTO) dell'UE:

- Tutti gli alimenti importati devono essere conformi agli standard SPS dell'UE, che non sono negoziabili
- Nessuna concessione è stata fatta al Regno Unito in relazione all'istituzione di meccanismi di reciproco riconoscimento delle certificazioni. Tale richiesta era tesa ad ottenere un accesso facilitato al mercato dell'UE senza l'obbligo di rispettare le norme SPS dell'UE
- L'UE rimane libera di regolamentare la materia in base al "principio di precauzione" al fine di tenere fuori dal territorio dell'UE merci non sicure.
- L'accordo consente a ciascuna delle parti di ridurre unilateralmente la frequenza di alcuni tipi di controlli all'importazione alle frontiere, in base a determinati criteri condivisi

9 febbraio 2021



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

Accordo UE-Regno Unito

Esportazione e luogo approvato

Dott.ssa Loredana Sasso

BREXIT: IMPATTO SUGLI OPERATORI ECONOMICI

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito è uscito dal territorio doganale della UE ed è entrato in vigore l'Accordo di Recesso (*Withdrawal Agreement – WA*) per «*assicurare un recesso ordinato e garantire la certezza del diritto per i cittadini, senza escludere la possibilità che l'accordo o gli accordi sulle future relazioni sostituiscano le pertinenti disposizioni relative alla separazione*».

L'accordo di recesso, all'art. 126, prevedeva un periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2020) nel quale in UK si continuava ad applicare la normativa unionale.

A partire dal 1° gennaio 2021, negli scambi commerciali con il Regno Unito si applicano le regole e le formalità doganali in vigore con i Paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche derivanti dall'Accordo Commerciale e di Cooperazione concordato tra UE e UK in data 24 dicembre 2020.

FORMALITÀ DOGANALI

Dal 1° gennaio 2021 le transazioni commerciali (cessione) che prevedono movimentazione di merce tra operatori UE ed operatori britannici equivalgono a esportazione/esportazione abbinata al transito, poiché si realizza l'uscita di merci dal territorio dell'Unione Europea.

Anche nel caso di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, ad esempio spediti su strada, trova applicazione il regime di esportazione che prevede la trasmissione della dichiarazione doganale da parte dell'operatore economico all'ufficio doganale di esportazione.

L'operazione di esportazione e la circolazione in regime sospensivo, con emissione di e-AD, dal deposito fiscale nazionale fino al luogo di uscita dal territorio unionale sono completate con l'emissione della nota di esportazione da parte dell'ufficio doganale di esportazione e con il visto uscire apposto dall'ufficio doganale di uscita.

FORMALITÀ DOGANALI

Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione che intendono importare od esportare merci nel/dal Regno Unito devono essere in possesso di un codice identificativo denominato EORI.

A tal fine gli operatori economici si registrano presso gli Uffici delle dogane territorialmente competenti per il luogo in cui sono stabiliti (art.9 Reg.to UE n.952/2013).

Gli operatori economici stabiliti in Italia sono registrati automaticamente all'atto della presentazione della prima dichiarazione doganale, laddove siano già identificati in anagrafe tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

L'UFFICIO DOGANALE COMPETENTE per il regime dell'esportazione è quello individuato in base al luogo in cui è stabilito l'esportatore (art. 221 del RE), fatte salve alcune specifiche situazioni.

L'ESPORTATORE (art. 1 punto 19 del RD modificato nel 2018) è:

- a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;
- b) negli altri casi, [quando a) non si applica]:
 - i) la persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;
 - ii) [quando i) non si applica], qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

LA DICHIARAZIONE DI ESPORTAZIONE

La corretta individuazione dell'ufficio doganale competente cui presentare le merci e trasmettere le dichiarazioni doganali per via telematica permette di ridurre i tempi per l'espletamento delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività per le aziende italiane esportatrici, decongestionando l'attività degli uffici doganali di uscita, in particolar modo quelli competenti sui principali nodi logistici nazionali (porti/aeroporti) ove spesso vengono dichiarate merci destinate all'esportazione che potrebbero più correttamente essere vincolate presso gli uffici doganali competenti per il luogo in cui l'esportatore è stabilito.

ESPORTAZIONE – IRLANDA DEL NORD

Con l'Irlanda del Nord si applica il protocollo sull'Irlanda e l'Irlanda del Nord che prevede l'applicazione delle norme UE in materia doganale per la circolazione delle merci tra Stati membri. Non ci saranno dunque specifiche formalità doganali.

ESPORTAZIONE ABBINATA AL TRANSITO

Le merci unionali trasportate verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dopo essere state vincolate alla procedura di esportazione, potranno essere successivamente vincolate al regime di transito comune.

Il vantaggio, nel contesto della BREXIT, è da ricondursi alla possibilità, per gli Operatori Economici, di espletare le formalità doganali presso un ufficio doganale interno dove, per ragioni di natura logistica, l'effettuazione degli adempimenti doganali richiede generalmente tempistiche minori rispetto a quelle di solito necessarie presso gli uffici doganali posti in prossimità delle frontiere.

ESPORTAZIONE ABBINATA AL TRANSITO

In particolare l'ufficio doganale di uscita per l'esportazione è anche l'ufficio doganale di partenza dell'operazione di transito comune, ai sensi dell'art. art.329, par. 6, del RE.

Ai fini della conclusione della procedura di esportazione, nel caso in cui l'esportazione sia stata abbinata ad un'operazione di transito comune ed ai sensi dell'art. 333, par.7, del RE, l'ufficio doganale di uscita deve informare l'ufficio doganale di esportazione dell'uscita delle merci dal territorio doganale unionale entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le merci sono vincolate al regime di transito (quando sarà introdotto il sistema automatizzato di esportazione - 2023, il termine diventerà, al più tardi, il giorno lavorativo successivo al giorno in cui il regime di transito viene appurato).

LUOGO APPROVATO ALL'EXPORT

- **Cosa consente di fare:**

permette la presentazione delle merci unionali destinate all'export (e la disponibilità delle stesse per i controlli) in un luogo approvato diverso dalla dogana competente presso cui è presentata la dichiarazione doganale di esportazione;

- **Requisiti:**

- continuità delle operazioni di esportazione;
- possesso del titolo giuridico per l'utilizzo del luogo;
- idoneità del sito per l'effettuazione dei controlli.

- **Procedura amministrativa semplificata per il rilascio dell'autorizzazione:**

l'operatore può presentare planimetria e relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, riguardanti il luogo da autorizzare e l'Ufficio può procedere alla verifica d'ufficio dell'idoneità del luogo ai previsti requisiti di sicurezza fiscale (su base documentale invece che con sopralluogo).

